

Codice tributo ad hoc per le ritenute sulle rendite AVS e LPP dalla Svizzera

L'Agenzia delle Entrate ha anche ridenominato il codice tributo «1025», usato per il versamento delle ritenute sui redditi di capitale

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 di ieri, ha istituito il **codice tributo** per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute operate sulle rendite AVS e LPP da parte dei sostituti d'imposta e ridenominato il codice tributo "1025", utilizzato per il versamento di ritenute sui redditi di capitale.

La L. 413/1991 prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a **ritenuta unica** del 5% da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia.

Il DL 50/2017 ha poi integrato tale norma prevedendo che la citata ritenuta sia applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della **previdenza professionale** per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.

Attualmente, il pagamento delle suddette ritenute avviene tramite **modello F24**, indicando il codice tributo "1001", utilizzato anche per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente operate dai sostituti d'imposta e inserite nella Certificazione Unica (CU).

Tuttavia, emersa la volontà di distinguere i versamenti delle ritenute di cui all'**art. 76** della L. n. 413/1991, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ha istituito il codice tributo "1065" denominato "Ritenuta 5 per cento operata dai sostituti d'imposta sulle rendite AVS e LPP – art. 76, commi 1 e 1-bis, della legge n. 413/1991".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza esclusivamente delle somme della colonna "Importi a debito versati", riportando nei campi "Rateazione/regione/prov/mese rif." e "Anno di riferimento", rispettivamente, il mese e l'anno d'imposta cui la ritenuta si riferisce, nei formati "00MM" e "AAAA". Il codice tributo "1065" è utilizzato a partire dal versamento delle ritenute di competenza dell'anno d'imposta 2019, da esporre nella dichiarazione **modello 770/2020**.

Nuovo codice dalle ritenute di competenza dell'anno d'imposta 2019

Sempre nella risoluzione n. 9/2019, l'Amministrazione finanziaria ha ricordato che l'[art. 1](#) comma 44 della L. 205/2017 ha stabilito che i gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di *peer to peer lending*) operino una **ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, con l'aliquota prevista dall'[art. 26](#), comma 1 del DPR 600/1973.

In secondo luogo, ai sensi dell'[art. 78](#), comma 1 del DLgs. 117/2017, nel caso in cui i tali redditi derivino da prestiti destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'[art. 5](#) del medesimo DLgs., la ritenuta è operata con **l'aliquota** nella misura stabilita dall'[art. 2](#) del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, prevista per le obbligazioni e gli altri titoli.

Per il versamento delle suddette ritenute è utilizzato il codice tributo "1025", che pertanto è **ridenominato** "Ritenute su interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari, nonché su proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme utilizzate da soggetti finanziatori non professionali".